

ranza che quest'altra mia proposta abbia la stessa sorte felice, io ritiro il mio emendamento.

Presidente. Allora pongo a partito il paragrafo c, come venne proposto dalla Commissione di 35 per cento per la distillazione del vino.

Chi l'approva sorga.

(È approvato).

Rimane ora l'ultimo capoverso dell'articolo 5.

“ Nelle fabbriche, le quali distillano materie soggette ad abbuono diverso, la distillazione dovrà esser fatta in apparecchi e in tempi diversi, e lo spirito dovrà essere conservato in locali distinti, secondo che sarà stabilito per regolamento.”

L'onorevole Borgatta propone, a questo capoverso, la soppressione delle parole *in apparecchi diversi*. Gli onorevoli della Rocca, Vastarini-Cresi, Flaùti e Placido propongono che si dica: *in apparecchi od in tempi diversi*.

La Commissione accetta questo emendamento?

Pantano, relatore. La Commissione non accetta gli emendamenti proposti per ragioni gravissime che si connettono alla tutela dell'erario, inquantochè, nella sua maggioranza, ha dovuto convincersi che realmente bisogna lasciare in tesi generale questa dicitura di fronte alla diversità degli abbuoni esistenti e delle materie diverse da distillare. Però, preoccupata in pari tempo della condizione che si farebbe con l'obbligo di una doppia macchina ai piccoli distillatori, prega gli onorevoli proponenti di volersi contentare di una di chiarazione formale che la Commissione invita l'onorevole ministro a fare, cioè che il Governo s'impegnerà nel regolamento ed in tutte le disposizioni che saranno date, di fare in modo che questa disposizione *di apparecchi e tempi diversi*, sia regolata in modo da non pesare troppo sulla parte economicamente ristretta dei distillatori. Spero che l'onorevole ministro delle finanze non avrà difficoltà di fare questa dichiarazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Questa frase non è messa a caso, e non è messa a caso l'è invece di un o. Essa ha due intenti. L'uno fiscale, nell'interesse della finanza, l'altro per un interesse igienico ed economico.

Prevale in questa legge il concetto di favorire la distillazione del vino, non solamente per lo sfogo della soverchia produzione vinicola in Italia, ma anche per uno scopo di pubblica igiene. Abbiamo quindi interesse di seguire la distillazione dell'alcool di vino, dalla prima distillazione

fino al suo impiego nella concia dei vini per la esportazione, e nella produzione di alcool puro, sia che esca dalla frontiera, sia che venga consumato in paese. E allora, è naturale che la finanza debba avere interesse a che la distillazione del vino e quella dei cereali non avvenga nei medesimi apparecchi. E questo, poi, anche maggiormente dal punto di vista fiscale; inquantochè, essendo le diverse materie distillabili favorite da un abbuono di diversa misura, la finanza deve avere interesse a ben constatare quale sia la materia distillata. E per fare questo occorre che siano distinti i locali e distinti gli apparecchi; tanto più che, tecnicamente, non è sempre ottenibile che gli apparecchi meccanici e i distillatori di alcune materie, come i cereali e gli altri farinacei, possano servire anche alla distillazione del vino. Ecco perchè questo inciso ha, come dico, una ragione tecnica e fiscale, da un lato, e, dall'altro, una ragione igienico-economica, essendo messo allo scopo di accertare quale sia la produzione dell'alcool tratto dal vino, e quale quella dell'alcool tratto dai cereali.

Per cui prego la Camera di voler mantenere la dizione dell'articolo quale è.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Borgatta.

Borgatta. Nel proporre il mio emendamento mi era interessato specialmente alla condizione troppo grave che si sarebbe fatta con quella doppia prescrizione, cioè di apparecchi e di tempi diversi, alle distillerie agrarie e cooperative delle quali nei successivi articoli 6 e 7, per il loro modesto impianto, possono disporre di pochi apparecchi. Ma in seguito alle dichiarazioni del relatore della Commissione, alle quali mi pare si sia associato lo stesso onorevole ministro, mi limito a fargli una semplice raccomandazione.

Questa disposizione è stabilita nell'articolo 5 e non è ripetuta negli articoli 6 e 7, nei quali si parla specialmente delle distillerie agrarie e cooperative. Quindi mi pare che, nella compilazione del regolamento, sarebbe possibile fare una distinzione, come disse l'onorevole relatore, fra le fabbriche di prima categoria, le agrarie e le cooperative, e, rispetto a queste ultime, non richiedere contemporaneamente le due condizioni che cioè la distillazione sia fatta in apparecchi e in tempi diversi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Seismit-Doda, ministro delle finanze. E questa raccomandazione accetto, e nel regolamento si procurerà di precisare, nell'applicazione di questo